



Comune di Rovereto

O R D I N A N Z A

N. 11

Data 25/03/2020

Tipo: Temporanea

**Validità: 25/03/2020-
pratica:**

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente - Sospensione di tutte le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sul territorio comunale, sia per il settore alimentare che non alimentare, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

IL SINDACO

Dato atto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale correlato al rischio sanitario provocato dall'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché i riscontri della stessa che si stanno avendo sul territorio trentino;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto de quo;

Richiamato il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2020, n. 6, il quale sancisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco possa adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, si estendono all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

Richiamato l'articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, ai sensi del quale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

Richiamato inoltre l'articolo 1, punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, che dispone: "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari" ed inoltre: "Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

Richiamato altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 22 marzo 2020 che dispone al punto a) "Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020";

Preso altresì atto che in data 24 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19 che prevede la possibilità di adottare su parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati una o più misure tra quelle contemplate dal decreto stesso, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio,

Accertato che le indicazioni fornite sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia dalla Provincia Autonoma di Trento, sono tese a limitare al massimo gli spostamenti sul territorio, ed evidenziano la necessità che l'acquisizione dei prodotti alimentari o degli altri beni di prima necessità da parte dei cittadini avvenga nei pressi delle proprie abitazioni;

Considerato l'obbligo di evitare ogni spostamento, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute nonché la necessità di garantire il rispetto della distanza sociale minima interpersonale di almeno un metro, prevista dai decreti ministeriali, anche in prossimità delle attività di commercio su area pubblica;

Accertato che il Comune di Rovereto con ordinanze sindacali

- di data 20 marzo 2020 n. 8 ha disposto la sospensione del mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli biologici e artigianali del settore alimentare biologico di piazza delle Erbe e mercato dell'ortofrutta di piazza N. Sauro;
- di data 23 marzo 2020 n. 9 ha disposto la sospensione del mercato periodico del martedì, del mercato periodico di prodotti agricoli biologici e alimentari del martedì, del mercato Contadino di piazza XXV Aprile del martedì, del mercato periodico di Borgo Sacco del venerdì, del mercato periodico di Marco (quindicinale al lunedì), del mercato periodico di servizio specializzato in prodotti agricoli del giovedì;

Di conseguenza l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali con posteggio su area pubblica è sospesa;

Dato atto che nell'ambito delle modalità di esercizio del commercio su area pubblica rientra anche quella itinerante;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Preso atto che la vigente normativa in materia di commercio - art. 14 del Regolamento di Esecuzione della L.P. 17/2010, definisce commercio itinerante quello che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo;

Preso altro altresì che l'art. 16 del regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010 dispone che l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante e l'attività di vendita di prodotti agricoli, in forma itinerante, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 possa avvenire con la sosta nello stesso punto per non più di un'ora al giorno, intendendo per punto la superficie occupata per la sosta e per punti che distino fra loro almeno cinquecento metri;

Accertato di conseguenza che tale tipologia di attività che consente lo stazionamento per non più di un'ora assume connotazioni simili a quelle dell'attività di vendita in mercati, posteggi isolati, ecc.

Preso atto del quadro emergenziale sopra espresso, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare una meticolosa istruttoria con particolare riferimento alle attività di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, come di seguito evidenziato:

“I provvedimenti assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno inibito le attività di vendita presso i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nel rispetto delle distanze interpersonali sopra espresse.

Gli operatori esercenti l'attività di commercio itinerante possono provenire anche da zone diverse da quella locale/provinciale;

In tal senso si richiama il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 22 marzo 2020, laddove all'art. 1, lettera b) stabilisce espressamente, per il profilo analizzato, quanto segue: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. In questo contesto si rammenta inoltre che hanno trovato ulteriore inasprimento le possibilità di mobilità delle persone, nell'ordine di qualche centinaio di metri dalla propria abitazione. Tali limitazioni distanziometriche sono state diffuse e rese note dagli organi istituzionalmente preposti a far data dal 19 marzo u.s..

Tale disposizione risulta chiaramente volta a contrarre significativamente gli spostamenti da un comune all'altro; situazione quest'ultima che non troverebbe la necessaria dissuasione qualora si decidesse di mantenere in essere la possibilità di esercizio del commercio itinerante. Sotto un profilo generale pare che non sussistano le condizioni invocate dal decreto qualora permanesse l'offerta dei mercati.”

L'Amministrazione ritiene, quindi, prendendo atto di un ulteriore inasprimento delle misure volte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, intervenute da ultimo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, di disporre la sospensione delle attività di commercio su area pubblica in coerenza con le ordinanze già emesse in data 20 marzo 2020 e 23 marzo 2020.

Ritenuto opportuno attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite all'attività di vendita di prodotti sulle aree pubbliche, al fine di evitare al massimo spostamenti non motivati da situazioni di necessità e garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie prescritte in relazione alla distanza sociale minima prevista dal decreto ministeriale DPCM 8 marzo 2020 e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per limitare il più possibile il propagarsi del contagio da COVID-19;

Visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

O R D I N A

con effetto immediato e fino a revoca della presente, la sospensione dell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sia per i prodotti del settore alimentare che per il settore non alimentare;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate; - di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio online, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco
- Francesco Valduga -